

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Usa i gatti per dare fastidio alla vicina: condannata per stalking

Leda Mocchetti · Monday, June 17th, 2019

**É reato "usare" i gatti per dare fastidio al vicino di casa.** Lo ha ribadito la quinta sezione penale del Palazzaccio, chiamata a scrivere la parola fine sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che l'aveva condannata per atti persecutori nei confronti della vicina.

Secondo la ricorrente, gli episodi per i quali era scattata la condanna – relativi alla presenza di deiezioni dei gatti in parti comuni dell'edificio – erano da considerare occasionali, e comunque da attribuire ad **incuria nella custodia dei felini**. E tutto questo, secondo la 68enne, risultava da quanto emerso dal processo. Non solo: secondo la donna **non c'era prova che fosse sua la "mano" dietro ai cartelli apparsi nel condominio** con scritte minacciose e insulti nei confronti della vittima.

**[pubblicità]** Gli Ermellini, invece, hanno sposato la tesi della Corte d'Appello di Trento, secondo cui alla donna non poteva essere attribuita soltanto un'«*incuria colposa nel governo dei propri animali*»: la 48enne, infatti, aveva «*volontariamente continuato a liberarli nelle parti comuni dell'edificio abitato anche dalla persona offesa, nell'evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che ciò comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina*». Insomma, un comportamento che può a buon diritto essere ricondotto agli atti persecutori. Anche perchè numerosi testimoni, compresi gli agenti della Polizia Municipale, avevano riferito la «*presenza di escrementi animali ovvero del persistente olesso delle loro deiezioni*»

Anche per quanto riguarda l'attribuibilità all'imputata delle **scritte e dei cartelli contenenti insulti e minacce** alla ricorrente, la Suprema Corte ha dato ragione ai giudici di merito, che l'avevano logicamente desunta dal contesto della vicenda e, soprattutto, dal fatto che l'edificio teatro dei fatti era una villetta bifamiliare, le cui **parti comuni servivano esclusivamente, oltre che l'abitazione della vittima, quella dell'imputata**.

This entry was posted on Monday, June 17th, 2019 at 5:54 pm and is filed under [Alto Milanese](#), [Law and News](#), [Rhodense](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

